



*Ministero delle politiche agricole  
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO RURALE  
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE

IL MINISTRO

DG DISR

Prot. Uscita del 06/11/2013

Numero: **0021697**

Classifica:



VISTO il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, nel testo modificato dal decreto legislativo 18 aprile 2008, n. 82, concernente la normativa del Fondo di solidarietà nazionale che prevede interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole colpite da calamità naturali e da eventi climatici avversi, ed in particolare il capo I, che disciplina gli aiuti sulla spesa per il pagamento dei premi assicurativi;

VISTI gli Orientamenti Comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013 (2006/C 319/01);

VISTO il regolamento (CE) n.1857/2006, della Commissione del 15 dicembre 2006, che reca, tra l'altro, disposizioni per la concessione di aiuti di Stato senza l'obbligo di notifica, ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c) e dell'articolo 88, paragrafo 3 del trattato;

VISTO l'articolo 68, del Regolamento (CE) n. 73/2009, del Consiglio del 19 gennaio 2009, che prevede, tra l'altro, l'erogazione di un contributo pubblico sulla spesa assicurativa per la copertura dei rischi di perdite economiche causate da avversità atmosferiche sui raccolti, da epizootie negli allevamenti zootecnici, da malattie delle piante e da infestazioni parassitarie sulle produzioni vegetale, che producono perdite superiori al 30 per cento delle produzione media annua;

VISTO l'articolo 11 del decreto 29 luglio 2009, del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di attivazione della misura comunitaria di cui all'articolo 68 del Regolamento (CE) n. 73/2009, per la copertura assicurativa dei rischi agricoli, secondo le procedure previste dal decreto legislativo n. 102/2004 e successive modifiche;

VISTO il decreto 20 aprile 2011, del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali registrato alla Corte dei conti il 01/06/2011 Reg. n. 3, foglio n. 280, con il quale sono stati adeguati i termini, le modalità e le procedure per la concessione dei contributi pubblici sui premi assicurativi delle polizze agevolate alla luce dell'introduzione dei nuovi canali di finanziamento comunitari;

VISTO il decreto 13 dicembre 2011, del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali registrato alla Corte dei conti il 30/01/2012 Reg. n. 1, foglio n. 277, con il quale è stato modificato il D.M. 20 aprile 2011 soprarichiamato, per consentire la stipula delle polizze pluri e

dsy



*Ministero delle politiche agricole  
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO RURALE  
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE

multi rischi sui seminativi da pieno campo a ciclo autunno primaverile a partire dal momento delle semine, con entrata in copertura delle assicurazioni agevolate l'anno precedente a quello di presentazione della domanda di aiuto;

VISTO l'art.127, della legge n.388 del 2000, che al comma 3, prevede la individuazione dei valori delle produzioni assicurabili con polizze agevolate, sulla base dei prezzi di mercato alla produzione, rilevati dall'ISMEA (Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare);

VISTA la nota 9 ottobre 2013 con la quale Ismea ha trasmesso i prezzi medi di mercato delle produzioni agricole rilevati nel triennio del periodo da ottobre 2010 a settembre 2013;

RITENUTO di adottare, ai fini della stipula delle polizze assicurative agevolate pluri e multi rischi sui seminativi da pieno campo a ciclo autunno primaverile a partire dal momento delle semine, la media dei prezzi dei singoli prodotti, rilevati da Ismea nel triennio ottobre 2010 -- settembre 2013, quali importi massimi entro cui devono essere contenuti i prezzi unitari per la determinazione dei valori delle produzioni assicurabili nel 2014;

DECRETA:

**Articolo 1**

1. I prezzi unitari massimi dei seminativi da pieno campo a ciclo autunno primaverile, applicabili per la determinazione dei valori assicurabili al mercato agevolato nell'anno 2014, sono riportati nell'elenco allegato che fa parte integrante del presente decreto.
2. I predetti valori, codificati per area, per prodotto o gruppo di prodotti della medesima specie botanica o gruppo varietale delle produzioni vegetali, devono essere considerati prezzi massimi, nell'ambito dei quali, in sede di stipula delle polizze, le parti contraenti possono convenire di applicare anche prezzi inferiori, in base alle caratteristiche qualitative e alle condizioni locali di mercato.
3. Per le produzioni biologiche, ove non riportato nell'allegato, il prezzo stabilito per il corrispondente prodotto ottenuto con le tecniche agronomiche ordinarie, a conclusione del periodo di conversione, può essere maggiorato fino al 20 per cento. In tale caso, al certificato di polizza deve essere allegato l'attestato dell'Organismo di controllo preposto, per le successive verifiche della Regione territorialmente competente, inoltre, sul certificato deve essere riportata la dicitura "*produzione biologica*".



*Ministero delle politiche agricole  
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO RURALE  
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE

**Articolo 2**

1. Nel termine di giorni 15 dalla data di pubblicazione del presente decreto nel sito internet di questo Ministero [www.politicheagricole.gov.it](http://www.politicheagricole.gov.it), i soggetti interessati alla stipula delle polizze possono segnalare eventuali esigenze di ulteriori prezzi, non riconducibili alle tipologie di prodotto contemplate nell'elenco allegato, inviando la comunicazione a mezzo posta elettronica all'indirizzo [disr6@mpaaf.gov.it](mailto:disr6@mpaaf.gov.it). Successivamente, in presenza dei dati conoscitivi di mercato e sulla base del parere dell'ISMEA, si provvederà alla determinazione dei nuovi prezzi.

2. Con successivo decreto si provvederà a stabilire i prezzi unitari massimi delle altre produzioni vegetali, delle strutture aziendali e delle produzioni zootecniche, applicabili per la determinazione dei valori assicurabili al mercato agevolato nell'anno 2014.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei Conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 9 5 NOV 2013

IL MINISTRO

DS  
M/G  
M



*Ministero delle politiche agricole  
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO RURALE  
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE

**Prezzi massimi dei prodotti assicurabili con polizze agevolate anno 2014**

**Seminativi**

Area	Codice	ID	Prodotto	Specifica prodotto	ID Varietà	Prezzi massimi 2014 €/100 kg, Iva esclusa
IT	H10	200	FRUMENTO DURO		1	27,28
IT	H11	201	FRUMENTO TENERO		2	25,07
IT	H11	201	FRUMENTO TENERO	FRUMENTO TENERO DI FORZA (MANITOBA)	76	31,22
IT	H11	201	FRUMENTO TENERO	FRUMENTO TENERO BISCOTTIERO (CARISMA)	77	24,52
IT	H79	200	FRUMENTO POLONICO	tipo KAMUT o KHORASAN	88	150,00
IT	D16	113	FARRO		3	26,11
IT	D16	113	FARRO	BIOLOGICO	4	37,00
IT	C43	39	AVENA		5	22,72
IT	C49	45	TRITICALE		6	22,72
IT	C29	25	ORZO		7	22,10
IT	C29	25	ORZO	VARIETÀ PRIORA (destinato alla tostatura per la produzione di caffè)	8	24,96
IT	C29	25	ORZO DA INSILAGGIO	ORZO DA INSILAGGIO	89	4,18
IT	D31	131	SEGALE		9	20,83
IT	D31	131	SEGALE DA INSILAGGIO	SEGALE DA INSILAGGIO	90	4,18
IT	C91	86	LINO		11	51,33
IT	C32	28	COLZA		13	41,04
IT	D04	100	BARBABIETOLA DA ZUCCHERO	Radice	14	4,82
IT	D18	115	FAVINO		15	27,12
IT	D18	267	FAVINO		16	27,12
IT	H18	208	LOIETTO		17	14,63



*Ministero delle politiche agricole  
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO RURALE  
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE

*Segue seminativi*

IT	H18	209	LOIETTO		18	14,63
IT	C96	91	PISELLO PROTEICO		19	27,84
IT	C46	42	PISELLO SECCO		20	87,00
IT	C46	42	PISELLO DA INDUSTRIA		4000	29,92
IT	C46	42	PISELLO DA SURGELATI		4001	30,25
IT	C87	83	ERBAIO DI GRAMINACEE	ERBAIO DI AVENA	85	11,00
IT	C88	84	ERBAI LEGUMINOSE	VECCIA	60	15,81
IT	H20	212	TRIFOGLIO		61	13,13
IT	D55	155	COLTURE ERBACEE DA BIOMASSA	GRAMINACEE AUTUNNO VERNINE DA BIOMASSA	72	4,18
IT	D55	155	COLTURE ERBACEE DA BIOMASSA	TRITICALE DA BIOMASSA	74	4,18
IT	C89	85	ERBAIO MISTO	ERBAIO MISTO DI LOIETTO E TRIFOGLIO	80	15,00
IT	C89	85	ERBAIO MISTO	ERBAIO MISTO DI AVENA E VECCIA	81	8,92
IT	C89	85	ERBAIO MISTO	ERBAIO MISTO DI AVENA E TRIFOGLIO	82	10,53
IT	C89	85	ERBAIO MISTO	ERBAIO MISTO DI LOIETTO ED ERBA MEDICA	83	16,12
IT	C89	85	ERBAIO MISTO	ERBAI MISTI (USO FORAGGIO)	84	12,91
IT	H17	207	LUPINI		70	115,00
IT	H45	324	FIENO DI LUPINELLA		87	11,83

84



*Ministero delle politiche agricole  
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO RURALE  
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE

**Colture da seme**

Area	Codice	ID	Prodotto	Specifica prodotto	ID Varietà	Prezzi massimi 2014 €/100 KG
IT	C67	63	BIETOLA DA ZUCCHERO SEME	da seme	3501	271,50
IT	D47	147	PISELLO SEME	da seme	3522	87,33
IT	D44	144	TRIFOGLIO SEME	da seme standard	3538	104,17
IT	D45	145	COLZA SEME	da seme standard	3540	41,00
IT	H13	203	FRUMENTO TENERO	da seme	3542	24,43
IT	H12	202	FRUMENTO DURO	da seme	3543	30,48
IT	D60	159	ORZO	da seme	3545	21,61
IT	D65	164	SEGALE	da seme	3546	26,90
IT	C92	87	LOIETTO DA SEME	da seme	3547	129,70
IT	H40	319	TRITICALE DA SEME	da seme	3550	26,17
IT	D18	115	FAVINO DA SEME	da seme	3552	25,07
IT	D18	267	FAVINO DA SEME	da seme	3553	25,07

Roma, li 8 0 NOV. 2013

**Il Capo del Dipartimento**  
Giuseppe Blasi

Visto:  
si approva  
**IL MINISTRO**